

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvillieri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella
causa iscritta al RGL n. 1446/2025 promossa da:

[REDACTED]

PARTE RICORRENTE

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, [REDACTED]

[REDACTED]

PARTE CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS nel negargli il diritto ad ottenere l'Assegno Unico Universale nel periodo durante il quale era titolare del permesso di soggiorno "attesa occupazione" ex art. 22 T.U. Immigrazione; di conseguenza accertare e dichiarare il diritto a trattenere l'AUU percepito nel periodo da marzo 2022 ad agosto 2023 pari ad € 17.549,50; in ogni caso accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito indebito di € 17.549,50 di cui l'INPS aveva chiesto la ripetizione con la lettera del 22 ottobre 2024; condannare l'INPS al risarcimento dei danni patrimoniali subiti pari a € 729,50, o altra somma anche maggiore accertanda in corso di causa, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo; ordinare, all'INPS ex art. 28, co. 7, d.lgs. n. 150/2011 di provvedere alla pubblicazione del provvedimento, a proprie spese, su un quotidiano di tiratura nazionale;

l'INPS chiedeva respingere il ricorso;

l'art. 5, commi 8.1 e 8.2, D.Lgs. n. 286/1998 elenca i permessi che, pur consentendo l'esercizio di attività lavorativa, non sono qualificabili come "permesso unico lavoro", e nell'elenco non è presente il permesso per attesa occupazione; sulla tessera plastificata del permesso di soggiorno, come quella posseduta dal ricorrente, è riportata espressamente la dicitura "perm. unico lavoro". Deve quindi concludersi che il permesso di soggiorno per attesa occupazione costituisce titolo idoneo per la concessione dell'AUU in presenza degli altri requisiti di legge. Come affermato in causa analoga dalla Corte territoriale (sent. n. 316/2024, RG n. 126/2024), "Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D.Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura "permesso per motivi di lavoro" scegliendo di utilizzare quella di "permesso unico di lavoro". Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che "consente di lavorare", (...). (...) si deve necessariamente giungere a ritenere che il "permesso per attesa occupazione" - al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), pure esclusi dall'art. 5, comma 8.1. TUI - altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che "consentono di lavorare", in cui si sussume quella di "permesso unico di lavoro" in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive. Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98.";

la Corte Costituzionale nella sentenza n. 54/2022 (sub 13.5., in fattispecie analoga, seppure avente ad oggetto una diversa prestazione), affermava che "La parità di trattamento non è dunque circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che

formulata all'odierna udienza di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'INPS www.inps.it , per quindici giorni consecutivi;

le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei limiti del decisum;

P.Q.M.

dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS, consistita nella richiesta di ripetizione della somma erogata al ricorrente a titolo di Assegno Unico Universale da marzo 2022 ad agosto 2023, e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a trattenere l'importo di € 17.549,50 a tal titolo percepito;

ordina la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet dell'INPS www.inps.it , per quindici giorni consecutivi;

respinge le altre domande;

condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.727,00, oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA.

Così deciso in Torino, il 4 novembre 2025.

LA GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI